

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Via Mameli 10 15033 CASALE MONFERRATO AL – P.Iva 00172340069

Durata del contratto: dalle ore 24 del 30/06/2015
alle ore 24 del 30/06/2018

Possibilità di rinnovo per ulteriori anni due

Importo annuale a base di gara €. 4.000,00

Importo totale a base di gara €. 20.000,00

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

Contraente	: COMUNE di CASALE MONFERRATO
Impresa	: la Compagnia Assicuratrice
Assicurato	: il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
Assicurazione	: il contratto di assicurazione
Polizza	: il documento che prova l'assicurazione
Premio	: la somma dovuta dalla Contraente all'Impresa
Rischio	: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art.1) **Contraente**
COMUNE di CASALE MONFERRATO

Art.2) **Durata della polizza**

Il contratto ha durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.

Tuttavia all'assicurato è concessa la seguente facoltà:

- 1) rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza;

Art.3) **Veicoli assicurati**

Si intendono assicurati i veicoli usati da:

- * Dipendenti autorizzati per motivo di servizio dalla Contraente.
- * Amministratori nell'espletamento del loro mandato.

Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente.

Art.4) **Descrizione dei veicoli assicurati**

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

Art.5) **Premio**

Il premio imponibile viene calcolato sulla base di una percorrenza media annua di Km. 50.000.

Art.6) **Modalità di pagamento**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Alla scadenza dell'annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio in relazione:

Al totale dei KM percorsi dalle persone autorizzate dalla Contraente nell'annualità trascorsa od oggetto di rimborso da parte della Contraente a dette persone.

La Contraente comunicherà i dati necessari entro 120 giorni dalla scadenza annuale.

Se la Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra, ed il pagamento della regolazione o del nuovo premio annuo anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda le rate successive è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio, fermo restando le scadenze stabilite.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art.7) **Rischi assicurati**

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art.3, specificando che non viene applicata alcuna franchigia.

7.1 Danni accidentali

L'Impresa copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

In caso di danno parziale l'Impresa rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art.11.3. In caso di danno totale l'Impresa rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art.11.3, dedotto il valore di recupero.

Esclusioni:

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

7.2 Eventi sociopolitici e naturali

L'Impresa risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

L'Impresa inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art.8.1.

7.3 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

L'Impresa risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

7.4 Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 300,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art.8) **Massimo risarcimento**

L'Impresa non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a €. 15.000,00.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art.9) **Soccorso stradale**

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art.7.

Art.10) **Procedura sinistri**

10.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inoltrare la denuncia scritta all'Impresa, entro dieci giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e possibilmente dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato.

10.2 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva dell'Impresa di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

10.3 Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo l'Impresa rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art.11) **Colpa grave dell'Assicurato**

L'Impresa risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 12) **Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Art.13) **Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi dell'Unione Europea.

Art.14) **Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

La Società e il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso con preavviso di 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art.15) **Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata o e-mail o posta certificata indirizzata all'altra parte.

Art.16) **Competenza territoriale**

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

Art.17) **Imposte**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 18) **Obbligo dell'impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art. 19) **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge del Codice Civile.

Art. 20) **Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, impegnandosi a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi stessi.

PROSPETTO INFORMAZIONI TECNICHE

Totale Km preventivati n. 50.000

.